Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 21 marzo 1928 - Anno VI — Numero 68

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 883.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 433.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, numero 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del R. decreto numero 2367 del 21 ottobre 1923, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 884.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 434.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'art. 12 del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'art. 12 del R. decreto-legge n. 552 del 7 marzo 1926, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 885.

LEGGE 1° marzo 1928, n. 435.

Conversione in legge del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 886.

LEGGE 1° marzo 1928, n. 436.

Conversione in legge del R. decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 887.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 437.

Conversione in legge del R. decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 888.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 438.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1927, numero 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 luglio 1927, n. 1430, concernente un reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 889.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 439.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, numero 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 890.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 440.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di prima categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 891.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 441.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 892.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 442.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 893.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 443.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 894.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 444.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 895.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 445.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1199, relativo alla concessione della somma di L. 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di L. 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 896.

REGIO DECRETO 3 marzo 1928, n. 415.

Norme e programmi per gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta ai quali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito debbono essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio (specialisti esclusi), per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, comprendono:

a) *alcuni esperimenti di cultura generale militare;*

b) *un esperimento di cultura tecnico-professionale;*

c) *alcune prove applicative.*

Art. 2.

Le materie costituenti oggetto delle singole prove e la natura delle prove stesse, sono indicate, sinteticamente, nelle norme e nei programmi che seguono.

Gli ufficiali aspiranti all'avanzamento a scelta devono dar prova di possedere, in grado eminente, le cognizioni ed i requisiti necessari per l'avanzamento ad anzianità, di avere idee chiare e nozioni sicure sulle materie d'esame, così da emergere per cultura, oltre che per qualità militari, e da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Durante le prove applicative si accerterà anche, nei candidati, la capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica, e l'abilità a valersi del cavallo nelle contingenze di servizio che loro spettano.

Art. 3.

Gli esperimenti di cultura generale militare, comuni alle quattro Armi, sono scritti ed orali. Essi tendono a valutare in quale misura i candidati abbiano saputo consolidare, con l'esperienza di servizio, con lo studio e con l'osservazione, la propria cultura generale militare e comprendono:

a) una prova orale di arte militare secondo il programma allegato n. 1, per i maggiori; n. 2, per i capitani; n. 3, per i tenenti;

b) una prova orale di geografia secondo il programma allegato n. 4, per i maggiori e per i capitani; n. 5, per i tenenti;

c) una prova scritta ed orale di storia secondo il programma allegato n. 6, per i maggiori ed i capitani; n. 7, per i tenenti.

Art. 4.

L'esperimento di cultura tecnico-professionale varia da Arma ad Arma ed è scritto ed orale. Con esso il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, in relazione alle mansioni del grado al quale aspira, gli elementi di base per il buon impiego della propria Arma.

La prova scritta può richiedere tanto la trattazione di una questione tecnico-professionale dell'Arma, quanto la soluzione di un problema concreto relativo all'impiego dell'Arma sulla base dei seguenti programmi:

a) per gli ufficiali di fanteria: allegato n. 8;

b) per gli ufficiali di cavalleria: allegato n. 9;

c) per gli ufficiali di artiglieria: allegato n. 10;

d) per gli ufficiali del genio: allegato n. 11.

Art. 5.

Le prove applicative per i maggiori e per i capitani sono tre, per i tenenti sono due. Con esse il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, in relazione alle mansioni del grado al quale aspira, i procedimenti generali di impiego non solo della propria Arma, ma anche delle altre, con le quali la propria deve cooperare, e di saper lodevolmente impiegare il riparto corrispondente al grado al quale aspira.

Art. 6.

Per i maggiori ed i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dette prove comprendono:

1ª *prova*: una serie di esercitazioni con i quadri, della durata approssimativa di giorni 10, nelle quali il candidato dovrà compilare e discutere sul terreno ordini di operazione relativi all'impiego di un riparto specificato nell'art. 7;

2ª *prova*: impiegare sul terreno un riparto effettivo, proporzionato al grado al quale il candidato aspira. Detta prova deve, sempre che possibile, comprendere un'azione di fuoco reale del riparto che si considera o, quanto meno, di un'aliquota di esso;

3ª *prova*: compilare un tema di manovra con i quadri, a partito unico, in base ad una determinata situazione proposta, esporre verbalmente i criteri informativi del tema e del suo pratico svolgimento, a scopo di addestramento del riparto corrispondente al grado al quale il candidato aspira.

Art. 7.

Per i maggiori i riparti che si considerano sono:

a) per quelli di fanteria: il reggimento di fanteria inquadrato, o supposto inquadrato, e appoggiato dall'artiglieria divisionale. Per la 3ª prova si considera un reggimento della specialità scelta dal candidato;

b) per quelli di cavalleria: il reggimento di cavalleria, eventualmente con riparti ciclisti e di artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: il reggimento di artiglieria divisionale, eventualmente rinforzato, nel combattimento della divisione di fanteria. Per la 3ª prova si considera un reggimento della specialità scelta dal candidato.

Per i capitani i riparti che si considerano sono:

a) per quelli di fanteria: un battaglione di fanteria con sezione cannoni di accompagnamento, inquadrato o supposto inquadrato nel reggimento, e appoggiato dall'artiglieria divisionale. Per la 3ª prova si considera un battaglione della specialità che è scelta dal candidato;

b) per quelli di cavalleria: il gruppo di squadroni inquadrato nel reggimento, o eventualmente isolato, con riparti ciclisti e con artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: un gruppo di batterie da campagna o pesanti campali, inquadrato, o supposto inquadrato, nell'artiglieria di una divisione.

Per la 3ª prova si considera un gruppo della specialità che è scelta dal candidato.

I riparti sopraindicati potranno essere in parte effettivi ed in parte rappresentati.

Art. 8.

Le prove applicative per i maggiori ed i capitani del genio comprendono:

1ª *prova*: una serie di esercitazioni con i quadri, analogamente a quanto è stabilito per i pari grado delle altre armi, nelle quali il candidato dovrà disimpegnare le mansioni di comandante del genio di grande unità (Corpo d'armata per i maggiori, Divisione per i capitani), o essere preposto all'impiego dei riparti di una o più specialità dell'Arma, che sono, o che possono essere, assegnati alle grandi unità stesse;

2ª *prova*: compilare un progetto concreto della sistemazione difensiva di un tratto di fronte, o dell'impianto dei collegamenti, o dell'operazione tecnica del passaggio di un corso d'acqua, riferendosi al terreno delle precedenti esercitazioni e ad una determinata situazione tattica, e considerando l'organizzazione dei lavori e dei rifornimenti, il calcolo del personale, dei materiali e del tempo necessari;

3ª *prova*: analoga a quella dei pari grado delle altre armi, applicandola ad un reggimento, o ad un battaglione, secondo che trattasi di maggiori, o di capitani, della specialità scelta dal candidato e dell'Arma del candidato stesso.

Art. 9.

Per i tenenti la 1ª prova applicativa consiste:

a) se di fanteria o cavalleria: nel comando in manovra di una compagnia, o di uno squadrone, inquadrati o con mandato speciale;

b) se d'artiglieria da montagna, da campagna, a cavallo e controaerei, nel comando di una batteria da campagna, inquadrata nel gruppo, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto. Per i tenenti delle specialità pesante, pesante campale e da costa, nel comando di una batteria pesante campale inquadrata, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto;

c) se del genio: nell'impiego pratico di una compagnia zappatori minatori, nella sistemazione difensiva o nella preparazione offensiva di un tratto di fronte, in una determinata situazione tattica.

La 2ª prova applicativa per i tenenti è comune a tutte le Armi e consiste nella risoluzione, per iscritto od oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione alle mansioni del grado al quale aspira il candidato.

Art. 10.

Per tutti gli esami (facoltativi) a scelta, ai quali dovranno essere sottoposti gli ufficiali delle quattro armi, funzionerà una stessa commissione esaminatrice, presieduta da un generale di Corpo d'armata, o di grado superiore, e composta di ufficiali generali e colonnelli delle varie armi, designati dal Ministero.

Art. 11.

Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte, orali ed applicative, le modalità relative alle suddette prove e tutte le altre che potessero occorrere per l'esecuzione del presente decreto, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione. Dalla stessa data è abrogato il R. decreto n. 1419 in data 15 luglio 1926.

Gli allegati al presente decreto sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 105. — SIROVICH.

AVANZAMENTO A SCELTA FACOLTATIVA DEGLI UFFICIALI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

I. — Esperimenti di cultura generale militare.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I MAGGIORI.

1. — Gli obblighi militari dei cittadini. Il principio dell'obbligo generale nella sua applicazione. L'età della chiamata. La durata dell'obbligo. La ferma. La forza bilanciata. I richiami alle armi. La matricola. I distretti e i depositi.

Il reclutamento per il Regio esercito, per la Regia marina, e per la Regia aeronautica.

2. — L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, in generale: entità delle forze, loro proporzione, relazioni con le altre attività nazionali.

3. — Il nostro ordinamento. Il Ministro per la guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore. I comandanti designati d'Armata. Gli ispettori delle varie armi. Il consiglio dell'Esercito.

La Commissione suprema di difesa. Il capo di Stato Maggiore generale.

La circoscrizione militare territoriale. I comandi di Corpo d'armata e di Divisione. Gli ispettori di mobilitazione. I distretti militari.

4. — L'ordinamento e l'impiego della marina. Le basi navali. I mezzi di superficie e quelli subacquei. Cenno sulle azioni navali e sulla protezione delle comunicazioni marittime. La difesa costiera. Le operazioni d'imbarco e di sbarco. La circoscrizione militare marittima. La politica navale.

5. — L'ordinamento e l'impiego dell'Aeronautica. L'Armata aerea; l'Aeronautica per il R. Esercito; per la R. Marina; l'aeronautica coloniale. Loro costituzione in relazione ai cómpiti caratteristici affidati alle predette specialità.

Costituzione, dislocazione, dipendenza e l'impiego dell'aeronautica per il R. Esercito.

La circoscrizione aerea territoriale. La difesa controaerei.

6. — Le forze coloniali e la colonizzazione militare. L'impiego delle forze coloniali nella madre patria. Le forze coloniali nostre, della Francia e dell'Inghilterra.
7. — L'ordinamento degli eserciti francese, svizzero, germanico, austriaco, jugoslavo (cenni).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I CAPITANI.

1. — Le istituzioni militari. I fattori della potenza militare di uno Stato.
2. — L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, e i criteri che lo regolano.
3. — La mobilitazione e la smobilitazione di una Nazione.
4. — L'ordinamento del Regio esercito secondo l'intero programma stabilito per gli esperimenti a scelta dei tenenti (allegato n. 3). L'istruzione degli ufficiali inferiori nei reggimenti.
5. — L'ordinamento della Regia marina (cenni).
6. — I mezzi della Marina. Le varie specie di naviglio: loro caratteristiche e loro armamento. Siluri e mine. L'appoggio delle forze navali alle forze terrestri. Gli imbarchi e gli sbarchi.
7. — L'ordinamento della Regia aeronautica.
8. — I mezzi della Regia aeronautica. Aerostati, dirigibili, aeroplani: loro caratteristiche e loro armamento. L'impiego delle forze aeree in ausilio al Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I TENENTI.

1. — Il Ministro per la guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore. I comandanti designati d'Armata. Gli ispettori delle varie armi. Il consiglio dell'Esercito.
La Commissione suprema di difesa. Il capo di Stato Maggiore generale.
2. — La circoscrizione militare territoriale. — I comandi di Corpo d'armata e di Divisione. Gli ispettori di mobilitazione. I distretti militari.
3. — Le varie armi, in pace: CC. RR., fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, carri armati. Le altre forze armate dello Stato; guardie di finanza; corpo degli agenti di P. S.; M. V. S. N.
4. — I servizi in pace: sanitario, di commissariato, di amministrazione, di artiglieria, del genio militare, chimico militare, veterinario, automobilistico, cartografico, del rifornimento quadrupedi; e quello della giustizia militare e dell'assistenza spirituale. Il tribunale supremo militare e i tribunali militari; i riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena.
5. — I Regi corpi di truppe coloniali. Reclutamento e ordinamento.
6. — Gli obblighi militari dei cittadini. Gli obblighi di leva e di servizio. Le disposizioni in vigore per il Regio esercito.
7. — Gli obblighi e lo stato degli ufficiali. La gerarchia. Le fonti e l'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.; e le leggi relative. Le fonti, l'avanzamento e la destinazione degli ufficiali in congedo; e le leggi relative. Lo stato degli ufficiali in S. P. E. e in congedo; e le leggi relative.
8. — Le scuole per gli ufficiali. I collegi militari. Le scuole allievi ufficiali di complemento. Le accademie e le scuole di fanteria e di cavalleria. La scuola di tiro d'artiglieria. La scuola di sanità militare. Le scuole centrali. La scuola di guerra.
9. — Il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali; e le leggi relative.
10. — Le formazioni di guerra delle unità elementari. Il reggimento, il battaglione, la compagnia; e le unità corrispondenti delle varie armi. Loro assegnazioni alle grandi unità. I servizi nelle unità elementari di guerra. Dati più importanti circa gli elementi dei servizi esistenti in ciascuna unità elementare e circa le loro dotazioni.
11. — I regolamenti di disciplina e sul servizio territoriale per il Regio esercito.
12. — La preparazione morale del soldato: metodi e mezzi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA PER I MAGGIORI E PER I CAPITANI.

Nota: Per gli esperimenti dei capitani il programma è limitato al primo gruppo.

Primo gruppo.

1. — La posizione dell'Italia nel Mediterraneo. Le varie parti del Mediterraneo e i rilievi che lo attorniano e vi si protendono. Rapporti militari dell'Italia con le varie parti del Mediterraneo e coi paesi che vi si affacciano.
2. — Il teatro d'operazioni italo-francese. Scacchieri alpino, piemontese, del Rodano.
3. — Il teatro d'operazioni italo-svizzero.
4. — Il teatro d'operazioni italo-austro-tedesco. Scacchieri dell'Adige, del Tirolo, della Baviera, della Carnia, del Cadore, della Carinzia.
5. — Il teatro d'operazioni italo-jugoslavo. Scacchieri delle Alpi Giulie, Adriatico, Danubiano.
6. — I teatri d'operazioni dell'alto Tirreno e del basso Tirreno (andamento e natura delle coste, fondali, porti commerciali e militari, retroterra. Valore militare e reciproca influenza di questi elementi nei riguardi di operazioni terrestri, marittime ed aeree).
7. — I teatri d'operazioni dell'alto e basso Adriatico (come pel n. 6).
8. — Il teatro d'operazioni jonico-libico (come pel n. 6).
9. — I teatri d'operazioni insulari: Sicilia, Sardegna, Corsica (come pel n. 6).
10. — Il teatro d'operazioni libico: Tripolitania; Cirenaica.
11. — I teatri d'operazioni eritreo e della Somalia.

Secondo gruppo.

1. — L'Italia e l'assetto politico dell'Adriatico.
2. — L'ordinamento economico-commerciale dell'Adriatico.

3. — L'assetto politico dei Balcani.
4. — La Turchia ed i mandati europei in Levante.
5. — L'Italia nella politica africana e i mandati europei in Africa. Relazioni economiche fra l'Italia e l'Africa.
6. — Assetto politico dell'Africa settentrionale e nord-occidentale.
7. — Russia ed Inghilterra nel medio Oriente.
8. — Europa e Stati Uniti d'America nell'Estremo Oriente.
9. — Stati Uniti d'America e Messico. Stati Uniti d'America, Panama e Nicaragua. Stati Uniti d'America e Giappone.
10. — Le relazioni economiche tra l'Italia e l'America latina.
11. — Le grandi linee internazionali di navigazione aerea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 5.

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA PER I TENENTI.

1. — Nozioni elementari di geologia e morfologia: tettonica, litologia, vulcanesimo, azioni di modellamento della superficie terrestre e loro influenze sulla morfologia nei riguardi delle operazioni militari.
2. — La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; generalità sul clima e sulle zone climatiche e relative influenze sulle operazioni militari. Le razze umane ed i popoli e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità di popolazione; lingue e religioni.
3. — La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura, la pesca, l'allevamento del bestiame, le risorse minerarie e le industrie più importanti della terra; il commercio e le principali vie di comunicazione marittime, terrestri ed aeree.
4. — L'Europa fisica in generale: coste, mari, isole principali; i sistemi montani centrali dell'Europa (Francia, Germania, Boemia, Ungheria) ed i fiumi principali circostanti ad essi.
5. — Il Mediterraneo in generale e sua ripartizione: coste, isole e principali fiumi, cenno sull'orografia e l'idrografia della penisola iberica e balcanica. L'Africa settentrionale e l'Asia Minore.
I popoli dei paesi mediterranei e l'importanza storica ed economica del Mediterraneo.
6. — L'Europa politica ed economica; Stati europei, loro attività economiche e le loro colonie; principali linee di comunicazione dell'Europa.
7. — Il sistema alpino; la frontiera terrestre d'Italia.
8. — La valle padana; i fiumi, formazioni moreniche; coste dell'alto Adriatico.
9. — La penisola italiana e le isole: orografia.
10. — La penisola italiana e le isole: coste, idrografia, clima.
11. — L'Italia politica, amministrativa, demografica, economica; regioni e città principali; agricoltura, industria e commercio; porti, comunicazioni; regioni geograficamente italiane fuori dei confini.
12. — L'espansione demografica dell'Italia. L'emigrazione temporanea e permanente. Sue conseguenze anche nei riguardi militari. Il problema odierno.
13. — Le colonie italiane; principali colonie di popolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 6.

PROGRAMMA DI STORIA POLITICO-MILITARE PER I MAGGIORI E PER I CAPITANI.

Nota: I candidati dovranno dimostrare di possedere, in misura proporzionata al grado di cui sono rivestiti:
a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;
b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

1. — Il trattato di Aquisgrana e l'assetto politico europeo da esso determinato. La casa di Hohenzollern e la sua missione in Prussia. La figura politico-militare di Federico II. La Prussia stato militare.
L'arte militare di Federico II, nel campo strategico ed in quello tattico. L'avviamento alla guerra assoluta. La guerra dei 7 anni, con particolare riferimento alla campagna del 1757.
2. — Cenno sulle condizioni politiche degli Stati europei, dalla pace di Aquisgrana alla Rivoluzione francese. Il potere monarchico assoluto e il continuo progredire della borghesia. L'opera degli scrittori, dei filosofi, degli economisti, della seconda metà del sec. XVIII. La preparazione del periodo napoleonico attraverso gli studi degli scrittori militari.
3. — La rivoluzione francese. Le caratteristiche dei suoi principali periodi. Il nuovo orientamento della vita politica e sociale in Europa. L'Italia durante la rivoluzione francese.
4. — La preparazione di Napoleone alla guerra. La sua opera nel campo militare e nel campo politico tra il 1793 ed il 1800.
5. — Le caratteristiche della guerra napoleonica, ed il concetto di guerra assoluta. Esempi di manovre avvolgenti e centrali. L'azione di comando di Napoleone e l'opera dei comandanti in sottordine. Gli eserciti napoleonici: lo Stato Maggiore, le diverse armi ed il loro impiego; le informazioni ed i servizi.
6. — I concetti e i procedimenti della battaglia napoleonica: l'impiego delle tre armi; la riserva, l'inseguimento.
La efficacia dei fattori morali nelle vittorie napoleoniche. Studio ed esame analitico di una campagna napoleonica a scelta del candidato.
7. — Il Congresso di Vienna e il conseguente assetto degli Stati europei. Le restaurazioni. Il Risorgimento italiano. Aspirazioni ed errori nei movimenti liberali italiani dal 1821 al 1848. Le diverse concezioni di Mazzini, di Gioberti, e di Cavour circa l'indipendenza e l'unità d'Italia.
8. — Lo studio dell'arte militare napoleonica e le sue diverse conseguenze in Francia ed in Germania. La scuola francese: campagne di Algeria e d'Italia nel 1859. L'influenza militare francese in Italia, con speciale riguardo al Piemonte.
Sintesi degli avvenimenti politici che portarono alla proclamazione del Regno d'Italia.
9. — La decadenza della Spagna e del Portogallo come Stati coloniali e lo sviluppo delle colonie francesi ed inglesi in Africa, in Asia ed in America, durante i secoli XVIII e XIX.
Le colonie e la loro importanza politica, economico-militare. Scopi, caratteri e avvenimenti principali delle imprese coloniali italiane.
10. — Bismark ed il proseguimento dell'opera degli Hohenzollern verso l'unità germanica. L'Europa di fronte al problema della costituzione del grande Stato tedesco.

Roon e Moltke. La preparazione dell'esercito prussiano alle guerre del 1866 e del 1870-71. I provvedimenti per la mobilitazione e gli studi per i piani d'operazione.

11. — Le manovre di Könikgrätz, della Saar, di Metz, e di Sédan: la loro concezione, l'esecuzione, i risultati. Studio ed esame analitico di una delle anzidette manovre, a scelta del candidato.

12. — L'Europa dal 1871 al 1914. La questione d'Oriente, la sua origine ed i suoi sviluppi nei secoli XIX e XX. La guerra russo-turca (1877-78): le cause e i principali avvenimenti militari. Il trattato di S. Stefano. Il Congresso di Berlino e la sua importanza.

L'evoluzione degli eserciti europei dal 1871 alla grande guerra.

13. — La guerra anglo-boera. Deduzioni nel campo tattico.

La guerra russo-giapponese. L'assedio e la conquista di Port-Arthur. Le campagne di Manciuria: le manovre di Liao-Yang e di Mukden. La fortificazione campale e le sue conseguenze sullo sviluppo e nell'impiego dei mezzi di offesa.

Le guerre balcaniche del 1912-1913.

14. — La Grande guerra. Cause essenziali e cause occasionali. Il fattore economico. Le dottrine militari. Gli eserciti scesi in campo. I teatri ed i piani d'operazione.

15. — La condotta della guerra di movimento nel 1914 in Francia, nella Prussia orientale, in Galizia ed in Serbia.

La stabilizzazione delle fronti, e la guerra di posizione. Le principali vicende delle diverse campagne della guerra. I fattori morali e materiali del successo degli alleati. L'importanza della libertà dei mari e dello sfruttamento delle Colonie.

16. — L'Italia nella Grande guerra. La sua situazione politica e militare nel 1914-1915. L'efficacia del suo intervento. Le operazioni nel 1915, 16, 17, con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

17. — Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'azione della Regia marina. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia ed in Francia. I fattori morali e materiali che condussero alla nostra vittoria. Le operazioni italiane in Libia dopo il 1918.

18. — I trattati di pace. Loro caratteristiche e loro conseguenze sull'assetto politico militare dell'Europa. La Società delle Nazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 7.

PROGRAMMA DI STORIA MILITARE PER I TENENTI.

Nota: I candidati dovranno dimostrare di possedere:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

1. — La situazione europea derivante dal Congresso di Vienna. Il risorgimento italiano e l'unità e l'indipendenza dell'Italia. L'Esercito piemontese nelle campagne del 1848-49 e del 1859. Il concorso degli altri eserciti italiani e dei volontari. La trasformazione dell'Esercito piemontese in esercito italiano tra il 1861 e il 1866. La campagna del 1866 in Italia.

2. — L'unità germanica. Il contrasto fra Austria e Prussia. Cenni sulla campagna del 1866 in Boemia.

La guerra franco-germanica del 1870-71 nei suoi tre caratteristici periodi: Metz; Sédan; Parigi.

3. — Gli eserciti d'Europa tra il 1870 ed il 1914. I quadri. Le ferme. I criteri per affrettare la mobilitazione. L'armamento. L'urto ed il fuoco nelle regolamentazioni seguite alla guerra franco-germanica.

4. — La guerra anglo-boera e russo-giapponese (cenni). Gli insegnamenti principali che se ne trassero, quali ad esempio le nuove teorie sull'impiego dell'urto e del fuoco e sulla fortificazione campale.

5. — Le nostre guerre coloniali (cenni). La guerra Eritrea. La campagna per la conquista della Libia.

6. La Grande guerra. Cenni sulle cause che la provocarono. Caratteristiche organiche e tattiche principali degli eserciti scesi in campo, con speciale riferimento al tedesco, all'austro-ungarico, al francese e all'italiano.

Le operazioni del 1914 e la guerra di posizione.

L'evoluzione dell'impiego delle varie armi nell'attacco e nella difesa, durante il conflitto mondiale.

7. — L'Esercito italiano nella Grande guerra. Importanza del suo intervento. Le 11 battaglie sull'Isonzo: lineamenti essenziali. La lotta italo-austriaca nel 1918; la battaglia dall'Astico al mare. Vittorio Veneto. I fattori morali e materiali della nostra vittoria.

8. — I trattati di pace. Loro caratteristiche, e loro conseguenze sull'assetto militare dei principali Stati d'Europa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 8.

II. — **Esperimenti di cultura tecnico-professionale.**

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI FANTERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale aspira. Il n. 19 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Caratteristiche principali dei mezzi di fuoco della fanteria. Studi e tendenze odierne.

2. — Le armi della fanteria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Il tiro col fucile. L'impiego nel combattimento. Gli elementi di efficacia.

4. — Il tiro delle mitragliatrici. Organizzazione e impiego dei fuochi.

5. — Le bombe a mano e da fucile. Il tiro del lanciabombe. Gli elementi di efficacia. L'impiego del loro fuoco nel combattimento.

6. — I carri armati e le autoblindomitragliatrici.

7. — I gas di combattimento. I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione della fanteria. Tendenze odierne. Collegamenti tra fanteria e artiglieria.

9. — Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria. Concetti che ne informano l'organizzazione ed il funzionamento.

10. — I mezzi di offesa degli aerei contro obiettivi terrestri. Il tiro contro aerei della fanteria. Il mascheramento.

11. — Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di fanteria. Tendenze odierne.

12. — La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento. La fanteria a sostegno della cavalleria.

13. — La sezione di accompagnamento di 65/17. Caratteristiche di tiro e d'impiego.

14. — Le artiglierie leggiere e pesanti campali.

15. — Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

16. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

17. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria di Corpo d'armata e di Armata.

18. — L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione.

19. — Le caratteristiche dell'organizzazione della fanteria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 9.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI CAVALLERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale egli aspira. Il n. 19 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Le armi della cavalleria. Importanza delle armi automatiche. Studi e tendenze odierne.

2. — Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Il tiro del moschetto e della mitragliatrice leggera. Organizzazione e impiego dei fuochi.

4. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione, per quanto interessa la cavalleria. Tendenze odierne.

5. — I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria. Loro impiego.

6. — Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

7. — I gas di combattimento. I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8. — I mezzi di ricognizione aerea. Cavalleria e aviazione.

9. — Concetti informatori della costituzione organica, dei riparti e delle unità di cavalleria. Tendenze odierne.

10. — Il combattimento della fanteria.

11. — Le artiglierie leggere e pesanti campali. L'artiglieria a cavallo.

12. — Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

13. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

14. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria di Corpo d'armata e d'Armata.

15. — Il combattimento della divisione di fanteria.

16. — L'organizzazione del terreno, nel combattimento in posizione.

17. — La cura, l'allenamento, la conservazione del cavallo isolato e della collettività equina.

18. — Le principali razze equine. Il problema dell'allevamento.

19. — Le caratteristiche dell'organizzazione della cavalleria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 10.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale egli aspira. Il n. 15 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Le caratteristiche dei materiali di artiglieria. Studi e tendenze odierne.

2. — I materiali di artiglieria dell'Esercito italiano. Cenni sui materiali di artiglieria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Dati pratici sul funzionamento balistico e sull'azione meccanica degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco. Cautele e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri. Anormalità ed inconvenienti che possono manifestarsi nelle varie parti del materiale di artiglieria durante il tiro. Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4. — Le armi della fanteria. Loro caratteristiche balistiche e di costruzione.

5. — I carri armati e le autoblindomitragliatrici. Loro caratteristiche di costruzione e d'armamento.

6. — Il tiro dell'artiglieria. Risoluzione dei problemi pratici di tiro. Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche. Impiego delle tavole di traiettorie grafiche e degli abachi. Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7. — Il tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri. La preparazione del tiro. Gli effetti del tiro. Applicazione del calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio. Computo del munizionamento e del tempo occorrenti per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli. Deduzione delle norme della condotta del fuoco dalla teoria della probabilità.

8. — L'organizzazione della massa d'artiglieria. Dei comandi di artiglieria. Loro funzioni nel combattimento.

9. — L'impiego del fuoco d'artiglieria nella battaglia offensiva e in quella difensiva. Lo schieramento delle artiglierie. Scelta e organizzazione delle posizioni. L'organizzazione dei tiri.

10. — L'osservazione e i collegamenti d'artiglieria

11. — I concetti che ispirano l'organizzazione e il funzionamento del rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria.

12. — Gli obiettivi navali. L'impiego e il tiro dell'artiglieria da costa.

13. — Gli obiettivi aerei. L'impiego e il tiro dell'artiglieria contro aerei. L'organizzazione della difesa da terra, contro aerei; territoriale e presso le truppe.

14. — L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione. I mezzi di lavoro delle batterie. La difesa vicina delle batterie. La difesa contro i gas. Il mascheramento. L'azione dell'artiglieria contro la organizzazione a difesa.

15. — Le caratteristiche dell'organizzazione dell'artiglieria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 11.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DEL GENIO.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale aspira. Il n. 3 si riferisce soltanto ai capitani ed ai maggiori, il n. 4 soltanto ai maggiori.
I candidati sosterranno una prova scritta sul 2° gruppo del programma ed una prova orale su entrambi i gruppi. Per la prova scritta il progetto dei lavori dovrà essere completo in tutte le sue parti, relazione esplicativa, disegni, calcoli, computo del materiale, del personale, del tempo occorrente, organizzazione dei lavori, norme esecutive. E' permesso per tale prova l'uso di manuali di ingegneria, di manuali speciali per i lavori del genio e di tavole logaritmiche.

1° gruppo.

1. — I materiali del genio per lavori di zappa e di mina, per teleferiche, per lavori ferroviari, per passaggio di corsi d'acqua, per collegamenti, per osservazione, per servizio idrico, per servizi elettrici, per mascheramenti, per estinzione incendi. Questioni tecniche e industriali ad essi attinenti.
2. — L'assegnazione alle grandi unità dei riparti delle specialità dell'Arma in relazione alle esigenze tattiche e logistiche. Ordinamento e funzione dei comandi del genio. Ordinamento dei servizi del genio.
3. — Gli effetti dei tiri dell'artiglieria e degli aerei da bombardamento sulle costruzioni e sui ricoveri: dati di efficacia e conseguente resistenza da darsi alle opere.
4. — Le caratteristiche dell'organizzazione delle truppe e dei servizi del genio negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

2° gruppo.

5. — Verifica di stabilità di ponti (in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato, ponti sospesi) per strade ordinarie. Rafforzamenti relativi.
6. — Costruzione di ponti di circostanza (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospesi) per il passaggio di carichi militari. Riattamento di ponti interrotti.
7. — Costruzione o riattamento di un tronco di strada ordinaria in terreno vario. Lavori di difesa delle strade dalle frane, lavine e valanghe.
8. — Costruzione di un tronco di ferrovia da campo e di un ponticello ferroviario. Lavori per aumentare la capacità di carico e scarico di una stazione ferroviaria.
9. — Impianti idrici per l'approvvigionamento di una grande unità. Lavori di presa, di conduzione, sollevamento e distribuzione delle acque.
10. — Opere di difesa dei corsi d'acqua (sponde, argini, dighe) e loro riattamento. Prosciugamento e consolidamento di terreni acquitrinosi.
11. — Apprestamento e riattamento di interruzioni stradali e ferroviarie.
12. — Impianto di teleferiche regolamentari e di circostanza.
13. — Costruzione di opere murarie o in cemento armato, per magazzini, depositi esplosivi, ricoveri, osservatori, ecc. in terreno vario.
14. — Impianti elettrici. Produzione, trasporto e distribuzione di energia per illuminazione, forza motrice, elettrificazione di ostacoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 897.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 460.

Aumento del diritto per la sigillatura dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte, in esportazione dal Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, nonchè della legge 23 giugno 1912, n. 688, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'art. 154 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è sostituito dal seguente:
« Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gli involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 898.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2848.

Radiazione dell'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) dal novero delle fortificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) è radiata dal novero delle fortificazioni.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 899.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. 2840.

Esecuzione degli Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 21 maggio 1927, per regolare alcune questioni finanziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo scambio delle ratifiche degli Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 21 maggio 1927, per regolare alcune questioni finanziarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:
1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;
2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al Tribunale arbitrale misto italo-ungherese;
3° Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche relative alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 86. — SIROVICH.

Testo rettificato in conformità colla nota verbale del Ministero degli affari esteri d'Italia alla Regia legazione d'Ungheria in Roma, addì 26 luglio 1927, n. 238335-144.

Convention entre l'Italie et la Hongrie concernant le règlement des questions financières résultant de l'annexion à l'Italie de la ville de Fiume.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie désireux de régler d'un commun accord les questions financières résultant de l'annexion à l'Italie de la ville de Fiume ont nommé leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie:

Son Excellence le Baron Joseph Szterényi, Conseiller intime, ancien Ministre Royal hongrois du Commerce;

lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

La Convention concernant le règlement des dettes et créances qui a été signée à Budapest le 27 mars 1924 et qui sera désignée en abrégé comme « Convention financière » sera appliquée à la ville de Fiume avec les limitations fixées aux articles suivants.

Art. 2.

Toutes les personnes physiques ou juridiques auxquelles la qualité de ressortissant italien aura été attribuée par le Décret Royal du Gouvernement Royal Italien publié pour régler le droit de cité des personnes appartenant ou résidant à Fiume, seront considérées, à l'effet de la convention susdite, comme ressortissants italiens.

Toutefois les dettes et créances entre des succursales des personnes juridiques et des sociétés commerciales, dont le siège principal est situé dans les territoires de la Hongrie, d'une part, et des ressortissants et personnes juridiques hongrois résidant en Hongrie d'autre part, seront réglées en prenant en considération le siège principal et non celui de la succursale.

Art. 3.

Il est entendu que les dispositions de la Convention financière qui ont trait aux modalités du payement des emprunts

de guerre et à la responsabilité pour les dommages et préjudices soufferts par des sujets italiens ne seront pas applicables aux personnes qui seront à considerer comme ressortissants italiens d'après le Décret Royal Italien mentionné à l'art. 2.

Art. 4.

Le délai prévu à l'art. 9 de la Convention financière pour la notification des créances sera de 6 mois en ce qui concerne les créances soumises au régime de la présente Convention et commencera à découler à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Les créanciers italiens adresseront leurs notifications à l'Office Royal Hongrois de Vérification et de Compensation au lieu du Ministère Royal Hongrois des finances.

Si dans un délai de 5 mois à partir de la notification l'Office Royal Hongrois de Vérification et de Compensation ne reconnaîtra pas la créance, par lettre récommandée, le créancier italien aura la faculté de provoquer contre l'Etat Hongrois la décision du Tribunal Arbitral Mixte dans un délai de 6 mois à compter du jour de la notification.

La date initiale du délai prévu à la deuxième phrase du premier paragraphe de l'art. 14 de la Convention financière sera le 180ème jour après la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 5.

Sous le contrôle du Gouvernement italien le débiteur hongrois pourra utiliser la totalité de ses actifs situés sur les anciens territoires de l'Italie, également, à l'acquittement de ses dettes soumises au régime de la présente Convention; de même, sous réserve du règlement préalable de ses propres dettes, il pourra céder ces actifs, dans ce même but, à d'autres ressortissants hongrois.

Art. 6.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra.

La présente Convention entrera en vigueur au moment de l'échange des ratifications entre les deux Gouvernements.

Fait à Rome, ce 21 mai mil neuf cent vingt sept, en double original, dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Pour l'*Italie*: (*L. S.*) B. MUSSOLINI.

Pour l'*Hongrie*: (*L. S.*) SZTERÉNYI.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de la Convention concernant le règlement des questions financières résultant de l'annexion à l'Italie de la ville de Fiume, les Plénipotentiaires soussignés des Hautes Parties Contractantes ont fait les déclarations suivantes:

I.

Les questions concernant la double imposition pendant la période antérieure à l'annexion de la ville de Fiume à l'Italie seront réglées directement entre les autorités financières des Hautes Parties Contractantes, selon les règles et l'esprit de l'accord conclu entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Hongrie à la date du 25 novembre 1925 en vue d'éviter la double imposition.

II.

Il est entendu que les dispositions de l'art. 250 du Traité de Trianon sont à appliquer aussi au territoire de la ville de Fiume.

Les dépôts des ressortissants respectifs seront mis réciproquement à la libre disposition des ayants-droit.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Rome en double exemplaire ce 21 mai mil neuf cent vingt sept.

Pour l'*Italie*: B. MUSSOLINI.

Pour l'*Hongrie*: SZTERÉNYI.

Testo rettificato in conformità colla nota verbale del Ministero degli affari esteri d'Italia alla Regia legazione d'Ungheria in Roma, addì 26 luglio 1927, n. 238335-144.

Accord entre l'Italie et la Hongrie pour régler à l'amiable certaines réclamations des ressortissants italiens présentées au Tribunal arbitral mixte italo-hongrois.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie désireux de régler d'un commun accord certaines réclamations des ressortissants italiens présentées au Tribunal Arbitral Mixte Italo-Hongrois ont nommé comme leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie:

Son Excellence le Baron Joseph Szterényi, Conseiller intime, ancien Ministre Royal hongrois du Commerce;

lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Dès que le Gouvernement Royal Italien aura porté au crédit de la Hongrie la somme de lire 4,000,000 sur le compte spécial de compensation institué en vertu de l'accord conclu le 27 mars 1924, concernant la liquidation des biens hongrois en Italie, le Gouvernement Royal Hongrois passera au crédit du Gouvernement Royal Italien la somme de lire 1,100,000 sur le même compte spécial de compensation au but de s'acquitter à forfait de certaines réclamations qui se trouvent à présent devant le Tribunal Arbitral Mixte Italo-Hongrois de la part des ressortissants italiens qui ont souffert des dommages pendant la guerre.

Les réclamations dont il s'agit sont celles qui sont énumérées dans la liste signée par les agents des deux Gouvernements déposée au Secrétariat dudit Tribunal Arbitral Mixte Italo- Hongrois.

Art. 2.

Aussitôt que la somme forfaitaire visée à l'article précédent sera portée au crédit de l'Italie, le Gouvernement Royal Italien prendra les soins nécessaires à fin de dédommager, dans la mesure qu'il estimera utile, les ayants-droit dont les noms figurent dans la liste mentionnée à l'article précédent.

Les réclamations énumérées dans la liste seront retirées par les soins de l'agent du Gouvernement Italien, et aucune

prétention ultérieure du chef des mêmes réclamations ne pourra être élevée contre l'Etat hongrois ou ses ressortissants.

Art. 3.

Au cas où à la clôture du compte spécial de compensation le produit des biens hongrois liquidés en Italie ne couvrirait pas le sommes à la charge de la Hongrie, tombant sous le même compte spécial de compensation, un montant sera déduit du dit solde débiteur jusqu'à couvrir la moitié de la somme forfaitaire visée à l'article premier, et le Gouvernement italien prendra à sa charge le montant ainsi déduit.

Art. 4.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra.

Le présent accord entrera en vigueur au moment de l'échange des ratifications entre les deux Gouvernements.

Fait à Rome en double exemplaire ce 21 mai mil neuf cent vingt sept.

Pour l'*Italie*: Pour l'*Hongrie*:
(*L. S.*) MUSSOLINI. (*L. S.*) SZTERÉNYI.

Testo rettificato in conformità colla nota verbale del Ministero degli affari esteri d'Italia alla Regia legazione d'Ungheria in Roma, addì 26 luglio 1927, n. 238335-144.

Déclaration sur la procédure concernant le compte de compensation entre l'Italie et la Hongrie.

L'Office italien chargé de la liquidation des biens ex-ennemis, y compris les biens hongrois (Ufficio di Stralcio per la liquidazione dei beni ex-nemici) au premier juillet 1927 remettra à l'Office Royal Hongrois de Vérification et de Compensation à Budapest la première liste des sommes que l'Italie porte au crédit de la Hongrie dans le compte spécial de compensation aux termes de l'art. 1er de la Convention italo-hongroise du 27 mars 1924, concernant la liquidation des biens des ressortissants hongrois en Italie.

A la dite liste seront annexées les pièces d'appui relatives, notamment les bordereaux de liquidation (Stati di liquidazione) numérotés se référant aux postes inscrits dans la liste.

A l'avenir, selon que les liquidations résiduelles des biens seront effectuées, l'Office italien aura le soin de faire parvenir trimestriellement à l'Office Royal hongrois des listes ultérieures portant les passations de crédit relatives, contresignées par des numéros progressifs avec les pièces d'appui y appartenant.

Simultanément à l'envoi de chaque liste au crédit de la Hongrie, l'Office italien remettra à l'Office hongrois une liste des sommes portées au débit de la Hongrie.

Il est entendu que, pour ce qui a trait aux sommes à porter au crédit de l'Italie au sens de l'art. 1er de la Convention ci-dessus citée, l'Office italien passera au débit de la Hongrie, dans le dit compte spécial de compensation, toute somme résultant à la charge de la Hongrie par l'effet:

1° d'une décision du Tribunal Arbitral Mixte, ou d'une transaction homologuée par le même Tribunal Arbitral Mixte à l'égard des ressortissants italiens dans les cas prévus à l'alinéa *e*) de l'art. 232 du Traité de Trianon;

2° d'un acte de transaction conclu à l'amiable par l'intermédiaire des Agents des deux Gouvernements en dehors du Tribunal Arbitral Mixte.

Les sommes ainsi passées au débit de la Hongrie seront payées directement aux ressortissants italiens par l'Office italien, qui à cet effet utilisera les produits des biens hongrois liquidés en Italie.

L'Office sera prêt à régler par l'emploi des mêmes fonds les dettes hongroises envers des ressortissants italiens lors d'un accord stipulé entre créancier et débiteur au sens de l'art. 6 de la Convention ci-dessus citée, ou même entre une banque italienne et une banque hongroise (y compris les Caisses d'épargne) par l'intermédiaire des respectives associations bancaires des deux pays.

Tout règlement fait à l'égard des dites dettes hongroises par l'Office italien sera passé au débit de la Hongrie dans le compte spécial de compensation avec l'indication du créancier, du débiteur et des produits de liquidation utilisés.

Il est toutefois entendu que l'Office italien n'effectuera aucun payement à cet effet qu'après une déclaration d'adhésion ou d'une requête de l'Office hongrois.

Toute liste au crédit ou au débit sera expédiée en deux exemplaires, dont l'un restera à l'Office hongrois et l'autre sera retourné à l'Office italien après avoir été contresigné par l'Office hongrois.

L'Office italien et l'Office Royal hongrois procéderont au redressement du compte spécial de compensation au premier janvier 1928.

Au cas où il en résulterait un solde débiteur pour la Hongrie, les deux Offices envisageront d'un commun accord les mesures à provoquer pour l'émission des bons du Trésor hongrois prévus par la Convention italo-hongroise du 27 mars 1924, sur les dettes et créances, et par l'Avenant à la Convention italo-hongroise sur la liquidation des biens hongrois en Italie.

La clôture définitive du compte de compensation sera fixée à l'avenir d'un commun accord entre les deux Offices.

Fait à Rome ce 21 mai mil neuf cent vingt sept, en deux exemplaires, dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Pour l'*Italie*: Pour l'*Hongrie*:
(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) SZTERÉNYI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.

Approvazione, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto di ampliamento del binario di raccordo dello Stabilimento della Viscosa colla stazione ferroviaria di Roma-Prenestina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 3 settembre 1926, presentata dalla Società generale italiana della Viscosa, perchè sia dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento del raccordo fra la stazione ferroviaria Roma-Prenestina e il proprio stabilimento sulla via Prenestina;

Visto il progetto di tale ampliamento, portante il bollo annullato in data 28 luglio 1926 dall'Ufficio del bollo di Roma;

Vista la convenzione stipulata dalla Società predetta colle Ferrovie per regolare la materia;

Ritenuto che, in base alla convenzione 13 dicembre 1922, la Società Seta artificiale di Padova ebbe ad allacciare il proprio stabilimento di Roma, in via Prenestina, alla stazione Roma-Prenestina della linea ferroviaria Roma-Tivoli-Castellammare, a mezzo di un proprio binario di raccordo, innestato al preesistente binario di raccordo tra la stazione suindicata e lo stabilimento della Società Fabbriche riunite agricoltori italiani;

Ritenuto che, alla scadenza della concessione, la Società generale italiana della Viscosa, succeduta alla predetta Società Seta artificiale di Padova, chiese ed ottenne dalle Ferrovie dello Stato che la concessione le fosse mantenuta alla condizione che le modalità dell'allacciamento venissero modificate nel senso di proporzionare gli impianti di raccordo alla potenzialità ed alla attività fortemente aumentate, negli ultimi anni, degli stabilimenti sociali;

Ritenuto che per la soluzione concordata tra le Ferrovie dello Stato e la Società Viscosa, occorre che il binario tronco, oggi esistente venga prolungato di 58 metri circa, rendendo così necessaria l'occupazione di una zona di terreno di proprietà della Società Fabbriche riunite degli agricoltori italiani della superficie di mq. 452 circa;

Ritenuto che la domanda di cui trattasi venne regolarmente pubblicata senza dar luogo ad opposizioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto, presentato dalla Società generale italiana della Viscosa, per l'ampliamento del binario di raccordo del proprio stabilimento con la stazione ferroviaria di Roma-Prenestina.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1928.

Nomina del procuratore generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 1° marzo 1928, n. 380, che dettano norme per l'attuazione della legge stessa;

Visto l'art. 139 del testo unico sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Mauro Montesano, consigliere di Corte di cassazione, è nominato procuratore generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, con titolo, grado ed assegni di procuratore generale di Corte d'appello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

MUSSOLINI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1928.

Sostituzione di un membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1928 - Anno VI, che nomina la Deputazione della Borsa merci di Genova;

Veduta la lettera 2 marzo 1928 del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale si comunica la rinuncia del cav. uff. Giovanni Bruna, all'ufficio di membro effettivo della Deputazione stessa, e si propone di nominare in sua vece il dott. Edoardo Cismondi fu Stefano;

Decreta:

Il dott. Edoardo Cismondi è nominato per tutto l'anno 1928, membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Genova, in sostituzione del cav. uff. Giovanni Bruna, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1928.

Approvazione di una tariffa adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » in sostituzione della tariffa corrispondente attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Atlante », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione da sostituire alla corrispondente attualmente in vigore;

Viste le basi tecniche, le tabelle dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo l'esemplare debitamente autenticato, la tariffa n. 13 proposta dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante », con sede in Milano, in sostituzione della tariffa corrispondente attualmente in vigore, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato e di una rendita semestrale pagabile all'assicurato, se è in vita dopo un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1928.

Approvazione di tariffe adottate dalla Compagnia anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Augusta » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Ministeriale 26 ottobre 1926, la Compagnia anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Augusta » con sede in Torino, capitale sociale L. 12,000,000, versato L. 6,000,000, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della Società per ottenere la approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, nel testo debitamente autenticato annesso al presente decreto, le seguenti tariffe dei premi lordi per l'assicurazione sulla vita umana, adottate dalla Compagnia anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Augusta » con sede in Torino, capitale sociale L. 12,000,000, versato L. 6,000,000:

Tariffa n. 4, per l'assicurazione per la vita intera a premio temporaneo decrescente di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa n. 7, per l'assicurazione temporanea di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 22, per l'assicurazione mista a premio decrescente, di un capitale pagabile dopo un numero di anni prestabilito se l'assicurato è in vita, o, in caso di premorienza, immediatamente dopo il decesso;

Tariffa n. 41, per l'assicurazione a termine fisso a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile dopo un numero di anni prestabilito sia in vita o non l'assicurato;

Tariffa n. 52, per l'assicurazione a premio temporaneo di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un'epoca prestabilita;

Tariffa n. 53, per l'assicurazione, a premio temporaneo restituibile in caso di premorienza, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad epoca prestabilita.

Roma, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. dott. Bencich cav. uff. Guido, figlio del fu Giuseppe e della fu Nicolina Favento, nato a Capodistria il 25 giugno 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. Cavalieri.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il congnome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bencich Lucia, nata Padovan, figlia del fu G. Battista Padovan e della fu Riosa Maria, nata a Capodistria il 13 dicembre 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Bencich Giovan Battista fu Giuseppe Bencich e di Padovan Lucia, nato il 17 dicembre 1892 a Capodistria.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. Cavalieri.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sencar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sencar Vladimiro, Regio notaio, figlio del fu Giuseppe e della fu Sagher Anna, nato a Gottschee il 5 luglio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Senciari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morpurgo Carla fu Giuseppe e di Cattenaro Caterina.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. Cavalieri.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pussig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pussig dott. Arturo, figlio di Giuseppe e della signora Luigia Hershzhak, nato a Pola il 4 gennaio 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pussini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elsa Dalla Verde, ed alla figlia Velleda, nata il 5 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. Cavalieri.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulicevich » detto anche « Paulichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulicevich detto anche Paulichievich Guglielmo, figlio del fu Giovanni e della fu Marcovich Giulia, nato a Trieste il 23 novembre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Fornetich fu Giacomo e fu Maria Giudici, nata a Trieste il 1° maggio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. Cavalieri.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Herceg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Herceg Isabella vedova di Herceg Stefano, figlia del fu Giuseppe Sembianti e della fu Maria Viesi, nata a Trieste il 2 ottobre 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ercelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli Herceg Valeria, nata a Pirano il 31 luglio 1884; Giorgina, nata a Pirano il 24 aprile 1890; Roberto, nato a Capodistria l'11 marzo 1896, nonchè alla di lui consorte Mongherli Olimpia di Egidio e di Berger Giuseppina, nata a Trieste il 6 ottobre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signorina Roehlich Giuseppina per la riduzione del suo cognome in quello di « Relichi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signorina Roehlich Giuseppina, figlia di Luigi e di Nichelatti Augusta, nata a Feldkirch il 24 settembre 1890, è ridotto nella forma italiana di « Relichi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Mezzocorona, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 15 novembre 1926 presentata dalla signorina Broz Emma per la riduzione del suo cognome in quello di « Brozi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signorina Broz Emma, figlia del fu Domenico e di Debiasi Carolina, nata a Washington il 21 settembre 1908, è ridotto nella forma italiana di « Brozi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Cuel Vittoria per la riduzione del suo cognome in quello di « Cueli »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Cuel Vittoria, figlia del fu Andrea e di Rosa Candriago, nata a Pomarolo il 22 luglio 1903, è ridotto nella forma italiana di « Cueli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello

stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Canepel Anna per la riduzione del suo cognome in quello di « Canepele »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Canepel Anna, figlia di Bortolo e di Luzzi Adelaide, nata a Patone il 25 giugno 1891, è ridotto nella forma italiana di « Canepele » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dalla signora Bais Maria per la riduzione del suo cognome in quello di « Baisi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Bais Maria, figlia del fu Angelo e della fu Giacomozzi Teresa, nata a Chiusole (Pomarolo) il 22 agosto 1883, è ridotto nella forma italiana di « Baisi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 4 luglio 1927 presentata dal sig. Guglielmo Hahn de Hahnenbeck per la riduzione del suo predicato in quello di « Campogallo »;

Considerato che il predicato dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il predicato del sig. Hahn de Hahnenbeck Guglielmo, figlio di Ottone e della fu Antonia Sory, nato a Trieste il 21 novembre 1874, è ridotto nella forma italiana di « Campogallo » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trieste, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 20 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.40
Svizzera	364.70	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.41	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	319 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.45
Romania	11.68	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.625
New York	18.924	Littorio 5 %	85.65
Dollaro Canadese	18.9125	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.425
Oro	365.14		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.